

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017
791/2017/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente integrata e modificata e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 138/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 138/2017/E/gas);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire, all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità, nel determinare i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2014, si è riservata di compiere ulteriori approfondimenti, tra gli altri, nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., al fine di appurare le motivazioni dell'invio all'Autorità di documentazione non attinente

alla predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas, di cui al comma 12.4 della RQDG;

- la predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas consente il monitoraggio del rischio di un impianto di distribuzione gas attraverso il calcolo di un apposito indice di rischio;
- la predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi è, pertanto, un documento fondamentale per monitorare i rischi di dispersione gas di un impianto di distribuzione e quindi l'adeguatezza del livello di sicurezza del servizio;
- conseguentemente, la mancata predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas può essere sintomo di non adeguati livelli di sicurezza del servizio di distribuzione gas;
- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha richiesto, per l'anno 2017, tra gli altri, un controllo telefonico e una verifica ispettiva nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., in conseguenza di quanto riportato nella deliberazione 686/2016/R/gas;
- il controllo telefonico, effettuato nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., ai sensi della la deliberazione 138/2017/E/gas, ha evidenziato criticità.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare una verifica ispettiva nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale

DELIBERA

1. di disporre una verifica ispettiva nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, da attuare entro il 31 marzo 2018, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, a Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;

3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (pec) a Compagnia Generale Metanodotti S.r.l., con sede legale in via Fontana 16, 20122 Milano (MI);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di inviare le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni